

STUDIO LEGALE ANTONELLI

Avv. Maria Antonelli (Patrocinante in Cassazione)

Avv. Matteo Michele Angiò

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse del **Sig. Francesco CAPASSO**, nato a Napoli il 4 ottobre 1995, residente a Frattamaggiore in via Montegrappa 28, C.F. CPSFNC95R04F839U, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonelli (C.F. NTNMR59L57H501R - fax: 06.87607495 - pec: mariaantonelli@ordineavvocatiroma.org) e Matteo Michele Angiò (C.F. NGAMTM71C06A160G - pec: matteomicheleangiò@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma Piazza Gondar 22 che presentava ricorso avanti il TAR Lazio tramite delega in calce contro il Ministero dell'Interno in persona del Ministro "pro tempore" presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti del sig. Marco Concilio per l'annullamento del provvedimento relativo al giudizio di "non idoneità" alla prova concernente agli accertamenti psico-fisici nel concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017 del Ministero dell'Interno con la motivazione **"Tratti narcisistici di**

personalità in soggetto con rigidità caratteriale a rilevanza clinica”, ai sensi dell’art. 3, comma 5, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali in particolare il verbale redatto dalla Direzione Centrale di Sanità Servizio Operativo Centrale di Sanità – Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 29 maggio 2019, ricorso rubricato al numero 9048/2019 per i seguenti motivi:

APODITTICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI – ERRONEA VALUTAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 RIFERIMENTO TABELLA 1 PUNTO 15 DEL D.M. 30/06/2003 N. 198 – TRAVISAMENTO DEI FATTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’.

Il Sig. Capasso eccepiva che l’esclusione era assolutamente ingiustificata alla luce della psicopatologica e di esame psicodiagnostico redatto dalla ASL Napoli 2 Nord le cui conclusioni erano le seguenti: *“(…) In base al rilievo anamnestico, all’esame della documentazione agli atti ed alle risultanze dell’esame psicodiagnostico, è possibile trarre alcune conclusioni. Dal profilo emerso dalle scale di contenuto del test MMPI-2, è emerso che il soggetto non manifesta particolari difficoltà o esitazioni di fronte alle decisioni, riuscendo a operare la scelta più appropriata rispetto alla situazione e alle proprie motivazioni. Sono rilevabili un forte senso di responsabilità e di dovere sociale unito a senso di giustizia e moralità.*

*Inoltre sono buoni i livelli di sicurezza: il soggetto valuta se stesso positivamente ma allo stesso tempo realistico e senza dubitare rispetto alle proprie possibilità. Infine i sistemi difensivi, intesi qui nel senso di capacità di resistere allo stress, sono ottimali e funzionali. La propensione all'adattamento a possibili variazioni ambientali, modificando in modo flessibile i propri comportamenti e schemi di pensiero è buona. In conclusione, **sulla base dei dati emersi dal protocollo**, unitamente al colloquio clinico, non sono emerse psicopatologie clinicamente rilevanti, mentre al contempo **si profila una struttura di personalità integra e ben stabilizzata. Il giudizio di inidoneità, di contro, appare un giudizio palesemente in contrasto con le valutazioni effettuate. Gli elementi emersi nel corso delle indagini psicodiagnostiche effettuata escludono, infatti, la presenza di note psicopatologiche clinicamente rilevanti ed evidenziano una struttura di personalità integra, ben stabilizzata e con adeguata maturità psicoaffettiva**".*

Con ordinanza n. 5690/2019 della sez. I quater, il TAR Lazio disponeva la verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del C.P.A., incaricando la Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare in relazione all'accertamento da eseguire.

Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava la graduatoria finale, ribadendo i motivi già eccepiti nel ricorso.

La Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare depositava avanti il TAR Lazio le risultanze della

visita medica cui il ricorrente era stato sottoposto in data 26 settembre 2019, di cui al verbale in pari data, recante la seguente diagnosi “Attuale obiettività psichiatrica negativa” e il giudizio di insussistenza dei presupposti fondanti l’inidoneità al proseguimento dell’iter concorsuale.

Il TAR Lazio sez. I quater, con ordinanza n. 7686/2019, considerato che il ricorso presentava consistenti elementi di fumus boni iuris, riteneva necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente medio tempore impugnato con i motivi aggiunti l’elenco finale di 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’allegato n. 2 del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato il 13 agosto 2019, ritenendo sussistenti i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente doveva provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incumbente in questione.

La graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017 e pubblicata in data 13 agosto 2019, prevedeva vincitori come da graduatoria finale di merito che si allega, da intendersi integralmente trascritta nella presente.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione I Quater del TAR Lazio – sede di Roma – n. 7686/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 4 dicembre 2019

Avv. Maria Antonelli